
	Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard" Lycée Scientifique et Linguistique "Edouard Bérard" <small>(D.L.P.C.S. 11-11-1946 n. 365 - D.P.R. 31-10-1975 n. 881) C.F. 80003110071</small>	
Av. du Conseil des Commis, 36 – 11100 – AOSTA Tel. 0039 (0) 165 41412 – Fax 0039 (0) 165 40273	http://www.liceoberard.scuole.vda.it	mail is-lberard@regione.vda.it pec is-lberard@pec.regione.vda.it

CONVENZIONE QUADRO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Prot. n.

Tra

Liceo Scientifico e Linguistico “E. Bérard”, con sede in Aosta, C.F. 80003110071 Tel. 0165.41412 d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica”, rappresentato dalla Prof.ssa

nella sua qualità di Dirigente Scolastico,

e

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – con sede in Aosta (AO) Strada Cappuccini, 2 A d’ora in poi denominato “Struttura ospitante”, rappresentata dal Direttore generale, _____, nella sua qualità di delegato del Legale Rappresentante, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Università n. 78, del 20 novembre 2017,

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- le Linee Guida regionali, approvate con delibera della Giunta regionale n. 367 del 31 marzo 2017, al paragrafo 6 prevedono la sottoscrizione di apposite convenzioni di alternanza scuola lavoro con le strutture ospitanti;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art.1

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di struttura ospitante, si impegna a collaborare con l’istituzione scolastica **Liceo Scientifico e Linguistico “E.**

Bérard” nei percorsi di alternanza scuola lavoro definiti di volta in volta dai progetti formativi che saranno concordati tra le parti.

Nell’ambito di tali percorsi possono essere programmate attività presso la struttura ospitante e pertanto la medesima si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la/e propria/e sede/i gli studenti in alternanza scuola lavoro.

Le parti convengono che il numero di studenti sarà definito di volta in volta dal progetto formativo della singola attività.

Art.2

1. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dalla struttura ospitante, denominato tutor formativo esterno.
2. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

Art.3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il progetto formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
- b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, art. 20.

Art.5

- 1. Le parti danno atto che le attività in alternanza ricevono la copertura assicurativa attraverso il sistema della gestione per conto dello Stato, di cui agli artt. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965, così come ribadito dalla circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016.
- 2. L'Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- 3. In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività in alternanza, la struttura ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento in modo da permettere al dirigente scolastico la denuncia entro i termini di legge.
- 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza, avvalendosi anche di esperti esterni;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. n.81/2008.

Art.6

1. La struttura ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del proprio tutor, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) collaborare con il tutor interno, designato dall'istituzione scolastica ai fini della certificazione delle competenze acquisite;
- c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento delle attività previste dal progetto, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura tre anni scolastici.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato. Il recesso delle parti potrà comunque intervenire in qualsiasi momento, previo scambio di comunicazioni, anche tramite mail, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non producono effetti sulle attività in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art.8

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal soggetto ospitante ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.
3. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.